

Versione del regolamento 9-0 Valevole dal 09.12.2018	Classificazione di riservatezza Interno alle FFS Titolare P-OP Processi interessati - Lingue disponibili DE, FR, IT
Divisioni interessate Destinatari specifici/Distribuzione Sostituisce	Viaggiatori Sistema regolamenti P 131.3 dell'1.1.2017

Regolamentazione specifica settoriale sulla durata del lavoro per il personale di locomotiva del settore aziendale Operating Viaggiatori

Elenco delle modifiche	2
Premessa	3
1 Ambito di validità	3
2 Struttura dei piani di lavoro e della distribuzione del lavoro	3
2.1 Durata del lavoro di un turno.....	3
2.2 Tempo di lavoro ininterrotto	3
2.3 Turno di lavoro	3
2.4 Impostazione dei turni in caso di pernottamenti fuori via	3
2.5 Allestimento dei turni in occasione degli «esami periodici»	3
2.6 Turni di lavoro notturno e presto	4
2.7 Pause e interruzioni del lavoro.....	4
2.7.1 Pause.....	4
2.7.2 Interruzioni del lavoro.....	5
2.7.3 Pause per turni con pernottamenti fuori via	5
2.8 Turno di riposo	5
2.8.1 Principio	5
2.8.2 Riduzione a meno di 12 ore	5
2.8.3 Riduzione a 11 ore.....	5
2.8.4 Riduzione a 10 ore.....	5
2.8.5 Turni di riposo fuori via.....	5
2.8.6 Compensazione del turno di riposo.....	6
2.9 Domeniche libere	6
2.9.1 Fine settimana libero.....	6
2.9.2 Giorni di Natale	6
2.10 Durata di un singolo giorno di riposo accordato	6
2.11 Lavori preliminari e aggiuntivi	6
2.12 Attività oltre i turni (TAT)	6

2.12.1	In generale	6
2.12.2	Contingente	7
2.13	Consegna del lavoro (CCL FFS SA, Allegato 4, cifra 13)	7
3	Compiti considerati come tempo di lavoro	7
3.1	Preparazione dell'impiego e compiti fuori dal tempo di lavoro	7
3.2	Briefingtool	8
3.3	App LEA.....	8
3.4	Accredito annuo per prescrizioni estere	8
3.5	Tempi di trasferta	8
3.5.1	Trasferte prima dell'inizio e dopo la fine del lavoro	8
3.5.2	Tempi di trasferta per raggiungere il locale per il personale dove svolgere la pausa	8
3.6	Supplemento per lavoro notturno.....	8
4	Entrata in vigore.....	8

Elenco delle modifiche

Versione	Valevole dal	Capitolo	Modifica
4-0	15.12.2013	1, 2, 3, 4	Vari adeguamenti dei capitoli elencati
4-1	15.12.2013	2.8.2	Precisazione della partecipazione
6-0	01.01.2015	vari	Adattamenti CCL 2015
7-0	10.09.2015	2.8.2	Correzione della cifra di riferimento
8-0	01.01.2017	2.12, 2.12.1, 2.12.2, 3.2, 3.3	Trattative successive
9-0	09.12.2018		Adattamenti CCL 2019 / revisione della LDL

Premessa

La presente regolamentazione specifica settoriale sulla durata del lavoro è una convenzione di esecuzione dell'attuale CCL 2015. Durata e disdetta sono disciplinate conformemente al CCL.

1 Ambito di validità

Questa regolamentazione è un complemento al CCL FFS SA e disciplina le particolarità di carattere legale sulla durata del lavoro per il personale di locomotiva della divisione Viaggiatori, settore Condotta dei treni.

2 Struttura dei piani di lavoro e della distribuzione del lavoro

2.1 Durata del lavoro di un turno

Un turno con un tempo di lavoro compreso tra 541 e 600 minuti può essere assegnato solo se sono adempiute le seguenti condizioni:

- due turni con una durata del lavoro di oltre 540 minuti non possono mai susseguirsi direttamente;
- il turno di lavoro può ammontare al massimo a 11 ore;
- il turno non rientra nel periodo dalle ore 24.00 alle ore 4.00.

Deroghe a queste condizioni sono possibili nel quadro della partecipazione aziendale (codecisione) oppure d'intesa con il personale interessato.

2.2 Tempo di lavoro ininterrotto

Il tempo di lavoro ininterrotto ammonta al massimo a 4,5 ore. Deroghe a queste condizioni sono possibili nel quadro della partecipazione aziendale (codecisione) oppure d'intesa con il personale interessato.

2.3 Turno di lavoro

In linea di massima, nella media di 28 giorni o in una rotazione completa, il turno di lavoro medio non può superare le 10 ore. Un turno di lavoro di 11 ore nella media di 28 giorni o in una rotazione completa è possibile nel contesto della partecipazione aziendale (codecisione).

2.4 Impostazione dei turni in caso di pernottamenti fuori via

Turni con una pausa per un pernottamento fuori via possono essere assegnati solo nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione) o d'intesa con il personale interessato.

Tali turni devono essere impostati in modo che dopo la pausa debba essere fornita, se possibile, solo una prestazione di ritorno al luogo di lavoro.

Se si rendono necessari pernottamenti all'estero (escl. Domodossola), questa regolamentazione sarà oggetto di una nuova trattativa.

2.5 Allestimento dei turni in occasione degli «esami periodici»

Non appena la gestione della Condotta dei treni riceve una copia della convocazione all'esame periodico, viene allestito un turno nel sistema di pianificazione secondo le seguenti condizioni:

- Durata, inizio e fine dell'esame costituiscono gli elementi di base della formazione dei turni.
- Le corse a vuoto devono essere pianificate subito prima o dopo l'esame, da e verso il luogo di lavoro.
- Nel turno viene pianificata una pausa pranzo di un'ora, indipendentemente da ulteriori tempi di attesa o pause.
- Il tempo retribuito corrisponde, come forfait, al tempo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro, da cui viene detratta un'ora. Con questo forfait vengono indennizzati tutti i tempi di attesa e i supplementi di tempo.
- I turni «esami periodici» non rientrano nelle regolamentazioni di questa BAR, in particolare la cifra 2.2 «Tempo di lavoro ininterrotto» di 4,5 ore e la cifra 2.3 «Turno di lavoro» di 11 ore al massimo.
- La cifra 63 del CCL FFS non si applica a questi turni.
- Il tempo di lavoro può essere superato secondo OLDL art. 6.
- Per le regolamentazioni non previste in questa cifra, valgono la Legge sulla durata del lavoro (LDL) e la relativa Ordinanza (OLDL).

2.6 Turni di lavoro notturno e presto

I turni non possono iniziare prima delle ore 2.00 o, secondo le possibilità, non devono concludersi dopo le ore 4.00. È possibile iniziare il lavoro prima delle ore 2.00 solo nel contesto della partecipazione aziendale (codecisione).

Per principio, i turni che terminano o iniziano tra le ore 00.00 e le ore 4.00 possono essere assegnati al massimo per 4 giorni consecutivi.

Nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione) sono possibili 5 giorni.

2.7 Pause e interruzioni del lavoro

2.7.1 Pause

Le pause hanno una durata pari o superiore a 30 minuti, non sono pagate e rappresentano un'interruzione nel tempo di lavoro ininterrotto. Inoltre deve essere data la possibilità di consumare un pasto.

Per ogni turno di lavoro, la somma di tutte le pause non retribuite è limitata a un massimo di 60 minuti.

Le pause che superano i primi 60 minuti sono pagate, tuttavia dalle ore 5.00 alle ore 24.00 non sono previsti supplementi di tempo. Dalle ore 00.00 alle ore 5.00 vengono concessi i supplementi notturni e le indennità.

Nel limite del possibile, in relazione all'assegnazione delle pause dovrebbero essere osservati gli orari indicativi 11.00 – 14.00 e 17.00 – 20.00.

La pausa inizia e termina in un locale per il personale definito. Quest'ultimo viene stabilito in codiscussione con la commissione del personale e dispone di un'infrastruttura minima.



2.7.2 Interruzioni del lavoro

In caso di turni senza pause deve essere assegnata un'interruzione del lavoro, che serve alla ristorazione, in un locale per il personale definito. Per la ristorazione devono essere messi a disposizione almeno 20 minuti.

È possibile derogare a questa disposizione nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione).

2.7.3 Pause per turni con pernottamenti fuori via

Le pause in caso di turni con pernottamenti fuori via conformemente alla cifra 2.4 hanno una durata minima di 180 fino a un massimo di 539 minuti e non sono pagate, contrariamente alla cifra 2.6.1.

Per queste pause dev'essere messa a disposizione una corrispondente camera d'albergo.

2.8 Turno di riposo

2.8.1 Principio

Il turno di riposo tra due turni di lavoro deve ammontare almeno a 12 ore. A questo scopo, in primo luogo bisogna adattare di conseguenza la fine del lavoro prima del giorno libero e/o l'inizio del lavoro dopo tale giorno.

2.8.2 Riduzione a meno di 12 ore

Una riduzione a meno di 12 ore è possibile una volta tra due giorni liberi, in virtù del punto 2.8.3 o del punto 2.8.4. La cumulazione non è ammessa.

2.8.3 Riduzione a 11 ore

Una riduzione a 11 ore è possibile una volta.

2.8.4 Riduzione a 10 ore

È lecito ridurre eccezionalmente e nel singolo caso il turno di riposo fino a 10 ore al minimo se il personale interessato è consenziente, oppure nell'ambito della partecipazione aziendale:

- al passaggio dal servizio notturno al servizio intermedio o tardi, a condizione che il servizio notturno non si estenda oltre le ore 2.00,
- dal servizio tardi al servizio presto, meridiano o tardi,
- dal servizio meridiano al servizio presto o meridiano, oppure
- dal servizio presto al servizio presto.

2.8.5 Turni di riposo fuori via

I turni di riposo fuori via possono essere assegnati solo nell'ambito della partecipazione aziendale (codecisione) o d'intesa con il personale interessato.

Il turno di riposo fuori via deve ammontare almeno a 9 ore tra due turni di lavoro.

Esclusi dalla partecipazione aziendale sono i turni di riposo fuori via effettuati nell'ambito di corsi di formazione. Se si rendono necessari turni di riposo all'estero, questa regolamentazione sarà oggetto di una nuova trattativa.

2.8.6 Compensazione del turno di riposo

In caso di riduzione del turno di riposo deve avvenire una compensazione di almeno 12 ore entro tre giorni di lavoro susseguenti.

2.9 Domeniche libere

2.9.1 Fine settimana libero

Almeno ogni quattro settimane deve essere assegnato un fine settimana libero, composto da tutto il sabato e dall'intera domenica. La fruizione delle vacanze sostituisce l'assegnazione di fine settimana liberi, nella misura in cui le vacanze comprendono fine settimana interi.

Sono ammesse deroghe in singoli casi, con il consenso della collaboratrice interessata o del collaboratore interessato. Se la deroga riguarda un gruppo, il consenso vale come accordato se è raggiunta la maggioranza dei 2/3 degli interessati alla votazione.

2.9.2 Giorni di Natale

Se nell'anno precedente le collaboratrici / i collaboratori hanno lavorato durante tutti i giorni di Natale (dal 24 al 26 dicembre), viene loro assegnato su richiesta un giorno libero in questo periodo. La richiesta dev'essere inoltrata entro il 5 ottobre. L'assegnazione avviene attraverso la distribuzione entro il 31 ottobre.

2.10 Durata di un singolo giorno di riposo accordato

Per quanto possibile occorre evitare di assegnare un singolo giorno di riposo. Se ciò non è possibile, un giorno di riposo singolo deve avere una durata di almeno 36 ore.

Con l'accordo (codecisione) del collaboratore, la durata può essere ridotta a 33 ore.

2.11 Lavori preliminari e aggiuntivi

Per i lavori preliminari e aggiuntivi ai veicoli motore bisogna assegnare il tempo occorrente.

2.12 Attività oltre i turni (TAT)

2.12.1 In generale

Le attività oltre i turni comprendono:

- il tempo per l'apprendimento autonomo (SOL): corsi di formazione e perfezionamento nonché lavori preparatori e di follow-up per altre formazioni del personale di locomotiva Viaggiatori, ad es. conoscenze delle tratte con video. Il personale di locomotiva sceglie autonomamente il momento e il luogo di realizzazione. Il tempo concesso per l'attività oltre i turni come pure i tempi entro cui svolgere il compito devono essere definiti d'intesa con la CoPe ZF.
- Il tempo necessario per gli appuntamenti con MedicalService (tempo per il viaggio e la visita): l'appuntamento viene stabilito in codecisione con il collaboratore.

- Il tempo necessario per il colloquio di gestione e di sviluppo (FEG) (eventuali tempi di viaggio e il tempo del colloquio):
l'appuntamento viene stabilito in codecisione con il collaboratore.
- Il tempo necessario per la presa delle misure presso «Vestiaro e scarpe» a Olten compreso il tempo di viaggio. Per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di lavoro o su quello di domicilio, scegliendo la località più vicina a Olten.

2.12.2 Contingente

Per ogni anno civile e collaboratore sono a disposizione 16,4 ore al massimo per svolgere attività oltre i turni, indipendentemente dal grado di occupazione.

Tutti i tempi attribuibili alle attività oltre i turni sono tenuti sul conto ausiliario TAT corrispondente.

Alla fine dell'anno, i tempi del conto TAT sono riportati sul conto CTS:

- In presenza di un saldo positivo di almeno 492 minuti sul conto TAT, il tempo corrispondente viene trasferito sul conto CTS.
- In presenza di un saldo inferiore a 492 minuti sul conto TAT, la differenza di tempo è imputata al conto DAL anche nel caso in cui quest'ultimo presenti un saldo nullo o negativo.

Le trascrizioni vengono effettuate quale ultima operazione dei conteggi di fine anno.

2.13 Consegna del lavoro (CCL FFS SA, Allegato 4, cifra 13)

Per la consegna del lavoro la/il macchinista che esegue la consegna ha 4 minuti dopo l'orario di riferimento.

Come orario di riferimento fa stato, in linea di principio, l'ora di arrivo. L'orario di riferimento può essere adattato per motivi legati alla pianificazione oppure spostato sull'ora di partenza. Se l'orario di riferimento viene spostato sull'ora di partenza, il macchinista che riprende il servizio riceve i 4 minuti.

3 Compiti considerati come tempo di lavoro

3.1 Preparazione dell'impiego e compiti fuori dal tempo di lavoro

I lavori accessori che il personale di locomotiva deve svolgere prima, durante o dopo un turno vengono indennizzati in modo forfetario. A tale scopo, all'inizio del lavoro, per ogni turno di circolazione o di riserva vengono assegnati 8 minuti di tempo forfetario. Sono considerate le seguenti attività:

- Annuncio di entrata in servizio
- Consultazione dei vari tool informatici (SOPREWeb, Briefingtool, SAV, e-mail)
- Esecuzione di aggiornamenti LEA
- Acquisizione di circolari
- Allestimento di annunci ESQ/ErZu
- Servizio alla clientela (consegnare oggetti trovati, fornire informazioni)

Durante questo tempo la/il macchinista non è disponibile.

3.2 Briefingtool

Prima di iniziare il lavoro si consulta il Briefingtool. Vengono verificati il turno e i numeri dei veicoli del primo treno, incluso il relativo avviso al personale di locomotiva.

3.3 App LEA

Il personale di locomotiva ZF sincronizza prima dell'inizio del turno l'app LEA. Questo non avviene prima di tre ore dall'inizio del lavoro.

3.4 Accredito annuo per prescrizioni estere

Tutti i macchinisti che sono impiegati su tratte estere ricevono un accredito di tempo annuo di 200 minuti.

Tale abbuono in tempo viene accreditato sul conto della durata annua del lavoro all'inizio dell'anno civile. In caso di assunzioni e partenze, nonché di inizio o cessazione dell'impiego all'estero nel corso di un anno, sussiste un diritto proporzionale. Ai sensi della presente disposizione, si considerano tratte estere le tratte su cui si applicano integralmente le prescrizioni estere della circolazione treni.

3.5 Tempi di trasferta

3.5.1 Trasferte prima dell'inizio e dopo la fine del lavoro

Per ogni luogo di lavoro è stabilito un punto di inizio e fine del servizio (punto di inizio e di fine). Questo luogo dispone di un'infrastruttura minima e comprende l'intero perimetro della stazione viaggiatori o del deposito.

Per ogni turno, il luogo di inizio e di fine del lavoro sono identici. Se il luogo di inizio e di fine del lavoro non sono identici, il relativo tempo di trasferta viene assegnato nel turno.

I tempi di trasferta da e per i luoghi definiti per l'inizio e la fine del lavoro sono assegnati nei turni.

La base per i tempi di trasferta è costituita dalla tabella «Tempi di trasferta personale di locomotiva».

I tempi di trasferta vengono assegnati nei turni per il loro ammontare. I tempi di trasferta tra il luogo d'inizio/di fine del lavoro vengono assegnati all'inizio o alla fine del lavoro. Essi danno diritto alle indennità.

3.5.2 Tempi di trasferta per raggiungere il locale per il personale dove svolgere la pausa

I tempi di trasferta per e dal locale per il personale dove si svolge la pausa vengono assegnati nel turno. La base per i tempi di trasferta è costituita dalla tabella «Tempi di trasferta personale di locomotiva». Essi danno diritto alle indennità.

3.6 Supplemento per lavoro notturno

Per il tempo di lavoro compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 è accordato in aggiunta un supplemento per lavoro notturno del 10%.

4 Entrata in vigore

Questa regolamentazione entra in vigore il 9 dicembre 2018.

Le parti contraenti:

Divisione Viaggiatori

Manfred Haller
Responsabile Condotta dei treni

Sandra Marti
Business Partner HR

Sindacato del personale dei trasporti SEV

Manuel Avallone
Vicepresidente

Hans-Ruedi Schürch
Presidente centrale LPV

Associazione del personale transfair

Bruno Zeller
Responsabile del settore trasporti pubblici

Erich Schlegel
Responsabile della commissione tecnica
personale di locomotiva

Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti VSLF

Hubert Giger
Presidente VSLF

Daniel Ruf
Comitato VSLF